

18/11/2014 - Comunicazioni a mezzo internet

La partecipazione di banche e società finanziarie alla rete Internet mediante il proprio sito, viene disciplinata, ai fini di vigilanza, negli articoli X.V.3 e X.V.4 dei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03, nonché nell'Allegato E dei provvedimenti citati, che riporta il contenuto obbligatorio delle Avvertenze Legali, da inserire (altrettanto obbligatoriamente) sul sito. Stante quanto sopra, esistono dei vincoli per banche e finanziarie anche alla partecipazione ai cd. "social network" (facebook, twitter ecc.) o all'inserimento di propri web banner su altri siti o portali?

Ai fini della risposta occorre premettere che l'Autorità di Vigilanza annette grande rilevanza alla correttezza e completezza della rappresentazione che ciascuna impresa finanziaria sammarinese, mediante il proprio sito Internet, dà di sé, dei propri prodotti e servizi, del Paese e dell'ordinamento giuridico/sistema finanziario sammarinese, al punto da rendere obbligatoria la formulazione delle Avvertenze Legali, l'estensione di dominio sammarinese e la tempestiva comunicazione alla Banca Centrale dei "contenuti istituzionali", ove pubblicati.

Ciò premesso, per quanto riguarda la partecipazione ai social network, tenuto conto degli usi recentemente consolidatesi, anche nel comparto bancario/finanziario e del relativo nuovo contesto di sistema e di mercato, l'orientamento dell'Autorità di Vigilanza si è evoluto da una prudenziale dissuasione a una cauta apertura, nel presupposto che l'utilizzo di questi strumenti comunicativi risulti comunque rispondente, per modalità e contenuti, con la serietà e sobrietà richieste a un operatore finanziario professionale, a tutela della sua immagine e a prevenzione del danno reputazionale che, un uso non adeguatamente presidiato di questi canali, potrebbe generare.

Va da sé, seppure ovvio, che quanto riportato alla Parte X, Titolo V dei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03, con riguardo al sito internet e, più in generale, al ricorso alla tecniche di comunicazione a distanza, deve intendersi naturalmente esteso anche ai social network, che non possono quindi costituire un veicolo alternativo e deregolamentato della comunicazione web riconducibile all'impresa finanziaria, sia essa di contenuto istituzionale o commerciale.

In ogni caso, l'impresa finanziaria dovrà comunque dare pronta comunicazione all'Autorità di Vigilanza della sua partecipazione ai social network, indicando chiaramente, nella comunicazione medesima, quali sono le misure interne adottate per una gestione corretta e sicura di tali strumenti di comunicazione.

Considerati altresì i recenti sviluppi nelle prassi di settore inerenti la promozione in rete di servizi finanziari, si ritiene di poter ammettere l'inserzione di banner pubblicitari in siti web diversi da quello aziendale anche quando aventi direttamente ad oggetto specifici prodotti/servizi, purché:

- a) il sito/portale ospitante abbia estensione di dominio sammarinese e non risulti "inadeguato", anche sotto il profilo dell'immagine, rispetto alla natura finanziaria dell'impresa e dei prodotti pubblicizzati;
- b) il banner reindirizzi, anche per le necessarie informazioni integrative sulle modalità e condizioni di accesso al servizio, al sito internet dell'impresa finanziaria, già dotato delle Avvertenze Legali di cui all'Allegato E dei regolamenti vigenti.